



**ALLEGATO C alla Dgr n. 2045 del 19 novembre 2013**

pag. 1/5

**BOZZA DI CONVENZIONE**

Art. 4, L.R. 31.12.2012, n. 55 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale

l'anno 2021..... addì ..... del mese di.....

..... **TRA:** il comune di TREVISO..... C.F...80007310263....., ed il sig. BAREA OTELLO nato a Piombino Dese (PD) il 05/10/1946, residente a Treviso (TV) Via Mandruzzato nc.13/F, codice fiscale BRATLL46R05G688G, come legale rappresentante della Società DINAGAS DI BAREA OTELLO & C. SAS, p.iva 00177700267, Viale della Repubblica nc. 121....., in seguito denominato nel presente atto "soggetti attuatori";

**PREMESSO**

che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda pervenuta il 19.01.2021. prot. 0008944, volta ad ottenere un provvedimento per riposizionare il serbatoio del GPL e la ristrutturazione di un fabbricato da destinare ad uffici della sede della stessa azienda; che verranno demoliti alcuni fabbricati e la mura di separazione esistente con l'area fronte strada, così da creare le condizioni ottimali per sistemare l'attività ed ampliare gli spazi di manovra e che la nuova costruzione sarà in variante al P.I. ai sensi: dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, dell'art.4 della L.R. 55/2012, dell'art. 3, L.R. 55/2012, sul terreno sito in Viale della Repubblica, distinto al N.C.T. con il mappale n. 417 al Foglio n.7.

**CONSIDERATO**

Che la richiesta di ampliamento, dell'impianto distribuzione carburanti, scaturisce da quanto risultato in sede di Collaudo quindicennale, dove i funzionari della commissione hanno riscontrato la presenza di un'attività di autolavaggio gestita da un soggetto terzo, adiacente all'impianto stradale carburanti, non compatibile con l'impianto di erogazione GPL.

Prospiciente le attrezzature di erogazione del GPL, vi è installato un lavaggio self-service a box metallici aperti, dotato di un vano tecnico chiuso che contiene: le pompe, i dosatori dei detergenti e la caldaia di produzione acqua calda, da cui mancano le distanze di sicurezza.

Vista l'impossibilità di superare questi ostacoli tecnici, non si è potuto riattivare l'impianto.

Recentemente, l'attività di officina meccanica svolta nella parte retrostante della stazione di servizio si è trasferita, creando una possibilità finora preclusa.

La società Dinagas s.a.s., che ne è locataria, intende utilizzare tali spazi per riposizionare il serbatoio di GPL, in conformità a quanto previsto dalla normativa antincendio.

Demolendo alcuni fabbricati e la mura di separazione esistente, si verrebbero a creare le condizioni ottimali per sistemare le attrezzature GPL e ampliare gli spazi di manovra.

Il fabbricato dell'officina meccanica, verrà ristrutturato e destinato ad uffici dell'azienda stessa (Oggetto di permesso in deroga alle previsioni urbanistiche ai sensi della L.R.55/2012).

-l'amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto.....(specificare i motivi di pubblica utilità che hanno indotto l'amministrazione a esprimersi favorevolmente);

-che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento e/o della conferenza dei servizi con verbale prot. .... del ....., il consiglio comunale si è espresso con deliberazione del C.C. n° ..... del ..... divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO** si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - PREMESSE**

Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica illustrativa
- Elaborati di progetto edilizio comprensive di:
  - Tav.1Bis Estratto mappa catastale, Estratto P.I., Estratto C.T.R.
  - Tav.2Bis Planimetria stato attuale
  - Tav.3Bis Planimetria stato di progetto
  - Tav.4Bis Planimetria stato di progetto, collegamenti meccanici
  - Tav.5Bis Planimetria stato comparativo
  - Tav.6Bis Pianta sezioni e prospetti fabbricato
  - Tav.7 Particolare impianto GPL
  - Tav.8 Pianta copertura fabbricato – percorso linea vita
  - Tav.9 Planimetria impianto fognario
  - Tav.10 Planimetria opere di mitigazione

#### **Art. 2 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI**

I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere di mitigazione descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti.

#### **Art. 3 - AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE**

Il progetto ha così determinato gli standard e le aree per opere di urbanizzazione:

<b>strade</b>	mq
<b>verde pubblico</b>	mq
<b>parcheggio pubblico</b>	mq
<b>Altro</b>	mq 517 (verde privato)
<b>per complessivi</b>	mq

#### **Art. 4 – MONETIZZAZIONE AREE PER STANDARD**

Nel presente progetto, non sono previste aree da monetizzare.

#### **Art. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA,SECONDARIA**

Nel presente progetto, non sono previste opere ne di tipo d'urbanizzazione primaria ne di tipo d'urbanizzazione secondaria.

#### **Art. 6 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA**

Non essendo previste opere di urbanizzazione Primaria e Secondaria, non si effettueranno collaudi.

#### **Art. 7 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI**

I soggetti attuatori si obbligano altresì a versare al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire il contributo di costruzione, se e in quanto dovuto, determinato conformemente alle disposizioni vigenti all'atto del rilascio del permesso di costruire.

#### **Art. 8 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE**

Non previsti.

#### **Art. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE**

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del permesso di costruire, previa comunicazione scritta al comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori. Per il rilascio del certificato di agibilità dei locali dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui all'art. 8.

#### **Art. 10 - GARANZIA**

A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, i soggetti attuatori costituiscono a favore del comune polizza fideiussoria per l'importo di €. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) pari al 100% del valore delle aree e delle opere da cedere, stipulata in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_ con la società \_\_\_\_\_ che sarà svincolata ad avvenuto adempimento degli obblighi convenuti con la presente.

### **Art.11 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI**

I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva; qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari a € ..... (oppure % del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale o dall'Agenzia del Territorio). I soggetti attuatori riconoscono l'equità di detta penale.

### **Art. 12 - SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori.

### **Art. 13 - REGIME FISCALE**

Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l'atto notarile di cessione delle aree di cui all' art. 3, sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

### **Art. 14 - DECADENZA DELLA VARIANTE**

La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

### **ART. 16 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Treviso

**Le parti**